



IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ;

Letta la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 .01 .2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art. 87 del D.L. numero 18 del 17.03.2020 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con DPCM , confermando il lavoro agile, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, limitando la presenza del personale negli uffici al solo fine di assicurare esclusivamente le attività che ritengono *Indifferibili* e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche ragione della gestione dell'emergenza. In più , rispetto alle precedenti misure eccezionali già adottate, si stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, le amministrazioni al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore della rotazione di altri analoghi istituti. Una volta verificata la impossibilità di utilizzare tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, specificando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge per l'amministrazione.

Visto, altresì , l'art. 103 del D.L. n.18 del 17.03.2020, rubricato sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, con il quale ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 .02.2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene

conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.04. 2020, termine prorogato al prossimo 15.05.2020 in forza dell'art. Del dl 23/2020.

- Viste le disposizioni contenute nei DPCM del 10 e del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 lettera gg che richiama e conferma quanto previsto dall'art.87 del dl n.18/2020 e la lettera hh con la quale si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze del 22.03. 2020 e del 14. 04.2020 con le quali , tra l'altro, si è attuata la chiusura degli uffici comunali non svolgenti attività indifferibili fino al 4 maggio prossimo.

Ritenuto di dover procedere a una graduale ripresa e funzionalità degli Uffici comunali, in correlazione alle disposte misure di riattivazione di alcune attività produttive adottando, comunque, in via precauzionale, ogni iniziativa utile alla tutela dei lavoratori e per il contenimento dell'emergenza epidemiologica ;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che " *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*".

Sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute della salute pubblica.

ORDINA

con effetto dal 4.5.2020 e fino al 18.05.2020, l'accesso del pubblico presso tutti gli Uffici Comunali è limitato ad istanze/procedure urgenti ed indifferibili, previo appuntamento da richiedersi telefonicamente/telematicamente ; ogni altra richiesta o presentazione di pratica dovrà essere prodotta unicamente per via telematica;

i Dirigenti dei Settori e/o Servizi dell'Amministrazione Comunale di Salerno, fermo restando che nel periodo di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa , individueranno, all'interno delle proprie strutture/servizi, il personale che, in vista di una graduale ritorno alla normalità, dovrà prestare servizio in presenza, in numero contingentato con criterio rotazionale e alternativo. Sarà cura dei dirigenti impartire le disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività avvenga in sicurezza, garantendo il distanziamento interpersonale dei lavoratori , specie con riferimento alle postazioni lavorative e agli spazi comuni, la ventilazione degli ambienti, eventualmente



autorizzare la flessibilità in orario di ingresso e conseguentemente in uscita , se necessario, per evitare assembramenti agli orologi marcatempo, l'obbligo di utilizzo dei DPI -mascherine e guanti monouso - nelle ore di servizio in presenza.

DISPONE

l'invio del presente provvedimento ai Dirigenti dei Settori/Servizi interessati e al Comando di PM per l'esecuzione della stessa .


MANDA

all'Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione sul Sito Web Istituzionale del presente provvedimento.

Salerno, li 30.04.2020

IL SINDACO

Arch. Vincenzo Napoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincenzo Napoli', written in a cursive style.